

INDICAZIONI PROGETTUALI PER DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI IN CUI VENGONO SVOLTE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI.

Insedimenti in cui viene svolta attività di gestione rifiuti.

Le indicazioni sotto riportate sono da riferirsi a domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche e di dilavamento provenienti da superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte attività di deposito rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione (art. 3, c. 1, lett. "b" del R.R. n. 4/2006).

Le acque pluviali, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "e" del Regolamento Regionale 4/2006, dovranno essere inviate, ove possibile, allo smaltimento in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura.

Tali indicazioni sono formulate sulla base della seguente normativa:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA";
- Legge Regionale 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale", che indica tra le competenze dell'Ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, all'art. 48, c. 2, lett. "i" *"il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria (...)"*;
- Delibera n. 9 del 12/05/2011 con la quale è stato istituito l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1 lettera a) della legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D.G.R. del 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "linee Guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle autorità d'ambito (art. 44 comma 1 lett. c) della L.R. 26/2003 e s.m.i.", in particolare gli artt. 6 e l'art. 17 c.11, con particolare riferimento alla necessità di acquisizione di parere di ARPA;
- D.G.R. del 21 giugno 2006, n. 8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c.2, R.R. 4/2006";

Le indicazioni vengono fornite in modo differenziato per **insediamenti** in cui viene svolta attività di gestione rifiuti di **nuova costruzione o in modifica sostanziale della struttura edilizia**, ove è possibile predisporre ed effettuare prima della realizzazione degli impianti idonei interventi sulla rete di fognatura, e per **insediamenti esistenti**.

Resta inteso l'obbligo del corretto dimensionamento e funzionamento dei manufatti installati, con particolare riferimento a sistemi di trattamento ed alle vasche di prima pioggia, in conformità con quanto stabilito dalle normative sopra richiamate.

1. NUOVI INSEDIAMENTI - ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI (Art. 3, c. 1, lett. "b" del R.R. n. 4/2006)

Ai fini dell'applicazione delle successive disposizioni, si richiama la distinzione ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tra "rifiuti pericolosi", e "rifiuti non pericolosi" .

1.a Attività di Gestione rifiuti solidi NON pericolosi al coperto

Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti di uno stabilimento dove vengono svolte le attività di cui al punto **1.a** sono comunque soggette alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006 anche nel caso in cui le lavorazioni sono effettuate completamente al coperto (all'interno di magazzini/capannoni) e pertanto non vengano effettuati stoccaggi di materiale sui piazzali soggetti a dilavamento meteorico.

Le acque di prima pioggia, come definite in base all'art. 2, c. 1, lett. "c" del R.R. 4/2006, dovranno essere opportunamente separate e adeguatamente trattate al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla vigente normativa nel corpo recettore. Salvo diversa indicazione dell'autorità competente, le acque di seconda pioggia dovranno trovare recapito alternativo alla pubblica fognatura, a patto che venga garantito il rispetto dei limiti allo scarico vigenti a seconda del corpo ricettore.

1.b Attività di Gestione rifiuti solidi NON pericolosi all'aperto

In caso di situazioni in cui vi sia presenza di stoccaggi di materiale su piazzali all'aperto con possibilità di rilascio di sostanze inquinanti, le soluzioni ammissibili per lo smaltimento di tali acque sono quelle previste ai successivi punti **1.b.1** e **1.b.2**.

Si precisa che, come indicato nella DGR del 21 giugno 2006, n. 8/2772, ai fini della valutazione della possibilità di rilascio di sostanze inquinanti sono da considerare, salvo dimostrazione contraria, le seguenti tipologie:

- tutti i tipi di rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti e dello sfalcio del verde;
- i materiali idrosolubili;

- i materiali putrescibili;
 - i materiali totalmente o parzialmente pulverulenti;
 - i materiali le cui superfici possono essere contaminate.
- **1.b.1** Qualora sussista il pericolo di percolamento delle acque meteoriche attraverso i materiali stoccati, con possibilità di rilascio di sostanze inquinanti asportate o in soluzione (es. in caso di stoccaggi in cumuli, autodemolitori, rottamai), dovrà essere applicato idoneo trattamento alla totalità delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) e successivo recapito della totalità di tali acque in pubblica fognatura, nel rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente ed entro i limiti di portata ammessi dal Gestore della pubblica fognatura, mettendo in atto, qualora ne ricorra il caso, adeguati sistemi (es. vasche di laminazione) volti a ridurre le portate istantanee ivi recapitate.

In alternativa al trattamento della totalità delle acque meteoriche possono essere messi in atto accorgimenti volti a prevenire tale inquinamento, quali:

- 1) copertura delle superfici di stoccaggio con l'adozione di tettoie o altri sistemi analoghi (ad esclusione dello stoccaggio in silos);
- 2) eliminazione del percolamento delle acque meteoriche con l'adozione di contenitori (container, fusti e simili) integri chiusi e/o coperti;
- 3) predisposizione di cordolatura (o sistema equivalente per separare le acque meteoriche di percolamento dalle rimanenti) attorno alle superfici di stoccaggio, raccolta integrale delle acque meteoriche di percolamento, e loro trattamento e scarico in pubblica fognatura (anche congiuntamente alle acque di prima pioggia provenienti dalle altre superfici scolanti soggette alle disposizioni del regolamento) oppure invio a smaltimento delle stesse come rifiuto ad impianti autorizzati.

Nei casi di cui ai punti 1) e 3) le acque meteoriche provenienti dalle rimanenti superfici scolanti dell'azienda sono comunque soggette alle disposizioni del R.R. n. 4/2006.

- **1.b.2** Qualora non sussista il pericolo di percolamento delle acque meteoriche attraverso i materiali stoccati, per cui non vi sia possibilità di rilascio di sostanze inquinanti, in alternativa a quanto indicato al punto **1.b.1** può essere applicata, in conformità al R.R. 4/2006, la separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia, le quali andranno recapitate (secondo l'ordine preferenziale indicato all'art. 7, c. 1 del medesimo regolamento) in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia potranno essere inviate ad un recapito alternativo, a patto che venga garantito il rispetto dei limiti allo scarico vigenti a seconda del corpo ricettore.

1.c Gestione di rifiuti liquidi (pericolosi e NON pericolosi)

Lo stoccaggio di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, può dare origine all'inquinamento delle acque di seconda pioggia pertanto è imposto l'obbligo dell'adozione di bacini di contenimento che comportano la raccolta integrale (prima e seconda pioggia) delle acque meteoriche di dilavamento (comma 2, dell'allegato A alla DGR n. 8/2772 del 21.06.2006).

Per le attività di gestione e lo stoccaggio dei materiali di cui al punto **1.c**, stante la loro potenziale contaminazione, dovranno essere previsti i seguenti interventi:

- 1) Copertura delle superfici di stoccaggio con l'adozione di tettoie o altri sistemi analoghi (ad esclusione dello stoccaggio in silos). In tal caso le acque meteoriche provenienti dalle rimanenti superfici scolanti dell'azienda sono comunque soggette alle disposizioni del R.R. n. 4/2006.
- 2) Eliminazione del percolamento delle acque meteoriche con l'adozione di contenitori (container, fusti e simili) integri chiusi e/o coperti; tutte le superfici scolanti sono comunque soggette alle disposizioni del R.R. n. 4/2006.

Le zone di stoccaggio devono essere dotate di apposito bacino di contenimento a tenuta, di volume pari almeno a 1/3 del volume complessivo ivi stoccato, e comunque non inferiore alla capacità del serbatoio maggiore.

In funzione del materiale stoccato, può essere richiesta l'adozione di misure di tutela che prevenzano il recapito in fognatura di sostanze pericolose in caso di sversamenti accidentali.

Si ricorda che le acque derivanti dal dilavamento di superfici anche se non soggette a contaminazione sono comunque soggette alle disposizioni del R.R. 4/2006 (separazione, trattamento e scarico delle acque di prima e seconda pioggia).

1.d Gestione di rifiuti solidi pericolosi

Per le attività di gestione e lo stoccaggio dei materiali di cui al punto 1.d, stante la loro potenziale contaminazione, dovranno essere adottati i seguenti interventi:

- 1) svolgimento dell'attività di gestione rifiuti integralmente al chiuso, all'interno di capannoni o magazzini, o comunque sotto idonee coperture in caso di gestione di rifiuti solidi non polverulenti (es. RAEE, lampade al neon esauste, ecc.);
- 2) le superfici scolanti di pertinenza delle predette attività devono essere impermeabilizzate; le acque meteoriche decadenti da tali superfici devono subire un processo di separazione tra prima e seconda pioggia, con invio delle prime piogge in fognatura, e delle seconde piogge a un recapito alternativo, fermo restando il rispetto dei limiti allo scarico a seconda del corpo ricettore.

2. INSEDIAMENTI ESISTENTI - ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI (art. 3, c. 1, lett. "b" del R.R. n. 4/2006)

In caso la richiesta di autorizzazione (rinnovo - modifica) allo scarico di acque meteoriche riguardi impianti di gestione rifiuti già esistenti, le scelte progettuali, ove possibile, devono operare verso la prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Pertanto, in presenza di stoccaggi su piazzali di rifiuti liquidi e/o solidi, pericolosi e/o non pericolosi, gli accorgimenti da prevedere, in accordo con la DGR del 21 giugno 2006, n. 8/2772, sono i seguenti:

- 1) copertura delle superfici di stoccaggio con l'adozione di tettoie o altri sistemi analoghi (ad esclusione dello stoccaggio in silos);
- 2) eliminazione del percolamento delle acque meteoriche con l'adozione di contenitori (container, fusti e simili) integri chiusi e/o coperti;
- 3) predisposizione di cordolatura (o sistema equivalente per separare le acque meteoriche di percolamento dalle rimanenti) attorno alle superfici di stoccaggio, raccolta integrale delle acque meteoriche di percolamento e loro trattamento (anche congiuntamente alle acque di prima pioggia provenienti dalle altre superfici scolanti soggette alle disposizioni del regolamento); oppure invio a smaltimento delle stesse come rifiuto ad impianti autorizzati.

In ogni caso, le strutture esistenti per la raccolta, convogliamento, e trattamento delle acque meteoriche devono essere conformi alla disciplina stabilita del R.R.4/2006. Qualora venga riscontrata una situazione difforme da quanto previsto dalla normativa, in sede di istanza di autorizzazione (rinnovo - modifica) ne dovrà essere proposto l'adeguamento.

3. INDICAZIONI PROGETTUALI SPECIFICHE IN BASE AL RECAPITO DELLE ACQUE SCARICATE

3.a Nei casi in cui la totalità delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) venga convogliata in pubblica fognatura devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- i sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere in grado di convogliare la totalità delle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti soggette alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006;
- dovranno essere installati dispositivi atti a trattare le acque meteoriche decadenti dalle aree scolanti dell'insediamento in oggetto, ed a garantire il rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura delle acque di dilavamento ivi recapitate;
- deve comunque essere garantito il rispetto dei limiti di portata definiti dal Gestore della pubblica fognatura, mettendo in atto, qualora ne ricorra il caso, adeguati sistemi (es. vasche di laminazione) volti a ridurre le portate istantanee ivi recapitate.

3.b Nei casi in cui la prima pioggia venga convogliata in pubblica fognatura, e la seconda pioggia venga inviata a recapito alternativo devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- i sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere in grado di convogliare le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti soggette alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006 alla vasca di prima pioggia; le acque eccedenti devono essere inviate a recapito alternativo;
- deve essere prevista l'installazione di vasche che consentano di accumulare le acque di prima pioggia, opportunamente dimensionate, impermeabilizzate, munite di dispositivi di esclusione delle stesse a riempimento avvenuto. La gestione del funzionamento delle suddette vasche deve avvenire in conformità a quanto specificato nel R.R. 4/2006;
- salvo diversa disposizione dell'autorità competente o comprovata impossibilità tecnica, le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate ad un recapito alternativo rispetto alla pubblica fognatura, sempre nel rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla vigente normativa a seconda del corpo ricettore finale.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI GENERALI (da applicarsi in tutte le casistiche):

- dovrà essere garantita la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, a monte della confluenza nella rete comune, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni);
- i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
- i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi.

Rimane fatta salva la possibilità di inserire ulteriori prescrizioni specifiche in base alla particolare situazione oggetto della richiesta di autorizzazione.